



CIRCOLARE N. 7

2006/2007

Del 1° Luglio 2006

Norme relative ai rapporti con le Radio e le Tv private in occasione del Campionato organizzato dalla F.I.G.C. – Lega Professionisti Serie C nella stagione sportiva 2006/2007

I rapporti di questa Lega e delle società alla medesima appartenenti, con le radio e Tv private e con i giornalisti delle stesse sono regolati dalla presente Circolare e dal Regolamento ad essa allegato.

Il Regolamento anzidetto concerne esclusivamente l'esercizio del diritto di cronaca sportiva radiotelevisiva.

Le Emittenti radiotelevisive che intendano ottenere dalla Lega Professionisti Serie C il rilascio del nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le gare del Campionato di Serie C1 e C2, le gare di play off-out, e di Coppa Italia Serie C, per la stagione 2006/2007 dovranno far pervenire alla Lega la relativa domanda entro e non oltre il 12/08/2006, corredandola con tutti i documenti elencati all'art. 5 dell'allegato Regolamento. Le condizioni per l'ottenimento del nulla osta sono esplicitamente indicate agli art. 3 e 5 del Regolamento.

Il nulla osta anzidetto è, inoltre, necessario per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva relativo alle gare di Coppa Italia che verranno disputate successivamente al 1° settembre 2006. Per le gare antecedenti tale data questa Lega riterrà valido il nulla osta già rilasciato alle Emittenti nella stagione sportiva precedente.

Nella domanda ciascuna Emittente dovrà specificatamente indicare la e/o le singole società per le cui partite richiede il rilascio del nulla osta. Dette società dovranno avere la propria sede nell'ambito del bacino di utenza di competenza dell'Emittente richiedente.

La Lega indicherà, tramite suo specifico Comunicato, l'elenco delle Emittenti alle quali verrà rilasciato il nulla osta; l'autorizzazione per l'accesso agli stadi in occasione di ogni singola partita è di competenza della società sul cui campo si svolgerà la gara, ovvero della società ospitante la gara che si dovesse disputare in campo neutro.

Si precisa che il rilascio del nulla osta alle Emittenti televisive consente alle stesse di trasmettere in differita, decorse quattro ore dal termine dell'incontro, sintesi filmate di durata non superiore a tre minuti, esclusivamente all'interno di programmi di informazione giornalistica.

Le società interessate dovranno negare l'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla osta della Lega;
- 2) se detto nulla osta sia stato revocato o sospeso;
- 3) qualora l'Emittente abbia in precedenza diffuso servizi di cronaca senza osservare il limite dei tre minuti fissato dal Regolamento;
- 4) in ogni altro caso in cui la società ritenga che l'ingresso del personale e delle apparecchiature dell'Emittente sia pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento della gara.

Ricordando che l'art. 9 comma 1) del vigente Statuto federale, nonché l'art. 3 comma d) dello Statuto della Lega Professionisti Serie C, attribuisce alla Lega competenze in ordine all'attività relativa ad "accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva", questa Lega si riserva di negoziare, nell'interesse delle società di appartenenza, la cessione complessiva dei diritti anzidetti, in riferimento alle gare di Campionato di play off e play out, di Coppa Italia Serie C, di Supercoppa di Serie C1 e C2 e del Campionato Nazionale "Dante Berretti", stagione sportiva 2006/2007.

Questa Lega ricorda, altresì, di aver invitato le Emittenti interessate a formulare offerta scritta per l'acquisizione dei seguenti diritti:

- televisivi in chiaro:
 - 1) per la trasmissione in differita in sede regionale, nell'ambito del bacino di utenza di competenza, delle telecronache degli incontri di calcio;
 - 2) per la trasmissione in diretta in sede regionale, nell'ambito del bacino di utenza di competenza, di un programma televisivo di contenuto sportivo realizzato dallo stadio/studio;
- radiofonici per la trasmissione in diretta, sempre in sede regionale e nell'ambito del bacino di utenza di competenza, delle partite di calcio dei Campionati di Serie C1 e C2 della stagione sportiva 2006/2007 e per qualsiasi altra manifestazione sportiva.

Questa Lega si riserva, inoltre, qualsivoglia intervento finalizzato a far sì che le società e le Emittenti interessate rispettino i diritti dei terzi e le disposizioni normative dettate in materia.

Si precisa che le disposizioni di cui alla presente Circolare ed all'allegato Regolamento devono essere osservate nei rapporti con le Emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private.

Eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni alla presente Circolare e all'allegato Regolamento potranno altresì essere disposte dalla Lega, in riferimento ad eventuali innovazioni legislative nonché alle determinazioni concrete che verranno assunte dagli Organi preposti alla pianificazione delle radio-frequenze ed al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata nonché in esito anche alla negoziazione di cui sopra.

La violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente Circolare e nell'allegato Regolamento determinerà l'intervento degli Organi di Giustizia Sportiva a tutti gli effetti regolamentari fermo restando il risarcimento dei danni ed ogni altra iniziativa, anche giudiziaria, nei confronti delle Emittenti inadempienti.



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLACRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA

STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

***F.I.G.C.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE C***

ART. 1 NULLA OSTA PER LA CRONACA

La Lega Professionisti Serie C concede alle emittenti radiofoniche e televisive il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo negli stadi ove si disputano partite di società associate alla Lega stessa, alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 2 LIMITI DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA

La Lega Professionisti Serie C concede il nulla-osta solo per l'esercizio del diritto di cronaca contenuto entro i limiti stabiliti dalla prassi italiana e internazionale, di seguito indicati:

- per la televisione: sintesi filmate, trasmesse in differita (almeno 4 ore dopo il termine dell'incontro), di durata non superiore a tre minuti per ciascuna partita; tali sintesi possono essere trasmesse unicamente nel corso di programmi d'informazione giornalistica. Si esclude espressamente la possibilità di trasmettere le sintesi, ovvero parti di esse nel corso di programmi sponsorizzati o rubriche quali talk show e similari, nonché per la produzione e commercializzazione di home video anche abbinati a stampa periodica o quotidiana. I diritti di cui sopra potranno essere ceduti a titolo oneroso entro i limiti e con le modalità indicate dalla Lega

- per la radio: comunicati trasmessi in diretta, in apertura e chiusura dei due tempi delle partite, con brevi flashes di aggiornamento nel corso delle gare, per una durata complessiva non superiore a tre minuti primi per ciascuna partita, eventualmente integrati da rassegne informative dei soli risultati delle gare in corso di svolgimento purché non accompagnate da radiocronache in diretta.

In nessun caso la cronaca sportiva può identificarsi con la trasmissione radiofonica o televisiva integrale delle partite, di interi tempi delle stesse, di lunghi brani o articolate sintesi.

ART. 3 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA

Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo nei limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato dalla Lega Professionisti Serie C alle Emittenti che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla prescritta documentazione e che:

- a) siano autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio degli impianti di radio diffusione sonora e televisiva privata per i quali viene richiesto il nulla-osta;
- b) siano iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
- c) affidino i propri servizi sportivi a soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti, a norma della Legge 3/2/1963 n. 69;
- d) comunicano le eventuali variazioni riguardanti la direzione responsabile della testata giornalistica;
- e) accettino il presente Regolamento e si impegnino a rispettarlo;
- f) abbiano stipulato, con una primaria Compagnia di assicurazione, polizza assicurativa con il minimale di Euro 60.000,00 (sessantamilaeuro) sia per le Emittenti televisive che radiofoniche per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dall'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

ART. 4 VALIDITA' DEL NULLA-OSTA

Il nulla-osta della Lega Professionisti Serie C viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale é richiesto e, comunque, cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

Le Emittenti, che avranno chiesto ed ottenuto il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva, potranno cedere – solo ed esclusivamente a titolo gratuito e previa autorizzazione della Lega - alle sole altre Emittenti radiofoniche o televisive in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, il materiale filmato o registrato, ancorché nei limiti dei tre minuti. A tal fine le emittenti dovranno inoltrare tale richiesta alla Lega a mezzo lettera raccomandata a.r.; la domanda si considera accolta qualora la Lega non faccia pervenire all'Emittente la comunicazione di diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 5 MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA-OSTA

Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta, nel termine fissato, alla Lega Professionisti Serie C, cui deve essere allegata:

- I – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante pro-tempore dell'Emittente attestante:
 - a) i poteri di legale rappresentanza;
 - b) il possesso dei requisiti di cui ai punti del precedente art. 3 lett. a (certificato di iscrizione al CCIAA) e lett. b (attestato rilasciato alla Cancelleria del Registro Stampa del Tribunale);
 - c) le generalità del/dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente e la loro iscrizione all'Albo (art. 3 lett. c);
 - d) il possesso della concessione della radiodiffusione sonora o televisiva ad ambito locale, ed eventualmente proroghe della stessa, completa dell'allegato b) che elenca i bacini di utenza interessati al servizio, rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- II - copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente stessa;
- III - copia autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 3 regolarmente quietanzata;
- IV - dichiarazione di consenso ai sensi della legge 675/96.

La Lega Professionisti Serie C esamina le domande con la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse sono pervenute e, ove ne accerti la regolarità, concede all'Emittente il nulla-osta con validità sino al 30 giugno successivo, dandone comunicazione alle società interessate.

Qualora un'Emittente intenda acquisire il nulla osta all'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le gare di più società calcistiche, dovrà inoltrare alla Lega Professionisti Serie C altrettante domande corredate della prescritta documentazione, in originale o in copia autentica, quante sono le società per le quali intende ottenere il nulla-osta. In tal caso dovrà essere stipulata una unica polizza assicurativa (il cui minimale assicurativo è stato sopra indicato in *Euro 60.000,00* sia per le Emittenti televisive che per le Emittenti radiofoniche): l'importo di cui al minimale di polizza sarà pari a quello sopra indicato al paragrafo 3 lett. f) moltiplicato per il numero delle società per le quali si intende acquisire il nulla-osta.

Qualora la Lega ritenga sussistenti ipotesi di compatibilità, accoglie un numero limitato di domande, con specifico riferimento ai posti ed allo spazio a disposizione, alle esigenze di ordine pubblico ed all'incolumità degli spettatori.

In ogni caso il nulla osta non potrà essere rilasciato alle emittenti televisive e/o radiofoniche che, nelle pregresse stagioni sportive ovvero nella stagione sportiva in corso:

- siano state sanzionate dalla Lega ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e non abbiano ancora provveduto al pagamento dell'ammenda irrogata;
- siano state sanzionate dalla Lega ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e sia pendente, dinanzi all'Autorità Giudiziaria, un giudizio civile per il risarcimento dei danni;
- abbiano acquisito il diritto per la trasmissione radiofonica in diretta e/o televisiva in differita e/o del "programma" (v. art. 11) e, a seguito di inadempimento o violazioni contrattuali, la Lega abbia loro richiesto il pagamento del corrispettivo e/o della penale pattuita ed il versamento di tali importi non sia ancora stato effettuato.

ART. 6 SANZIONI

La Lega Professionisti Serie C può adottare nei confronti delle Emittenti cui é stato rilasciato il nulla-osta, i seguenti provvedimenti:

- a) diffida, nel caso di errata interpretazione del presente Regolamento;
- b) sospensione temporanea del nulla-osta, nei casi di mancato rispetto degli artt. 2,7,8,9,10 e 11 del presente Regolamento;
- c) revoca definitiva del nulla-osta, nei casi di recidiva da parte di Emittenti nei confronti delle quali sia già stato inflitto il provvedimento di sospensione per i motivi indicati alla precedente lettera b), ovvero qualora l'Emittente non risulti più, in tutto o in parte, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, ovvero qualora l'Emittente abbia posto in essere violazioni di particolare gravità.

La sospensione e la revoca comportano il tassativo divieto per l'Emittente di accedere agli stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento le é comunicato a mezzo fax e, nel caso di sospensione, fino a tutta la durata della stessa, oppure fino a quando non intervenga l'eventuale annullamento del provvedimento di sospensione o di revoca.

Resta salvo, nei casi di violazione dei limiti di cui all'art. 2, il diritto della Lega Professionisti Serie C e/o delle società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

Inoltre, contestualmente e cumulativamente all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, la Lega potrà comminare all'Emittente il pagamento di un'ammenda fino ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola violazione accertata; sino a quando l'emittente non provvederà al versamento dell'ammenda, il nulla-osta deve intendersi immediatamente sospeso di diritto.

ART. 7 ACCESSO AGLI STADI

Per accedere agli stadi ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, le Emittenti in possesso del nulla-osta della Lega Professionisti Serie C devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, almeno 4 giorni prima della data in cui la partita é programmata, una richiesta scritta, anche a mezzo fax (costituisce prova dell'inoltro di tale richiesta solo la ricevuta di trasmissione).

Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valido solo per la singola partita alla quale la richiesta si riferisce.

In occasione delle gare ufficiali potranno accedere gratuitamente agli stadi e quindi alle posizioni riservate alla Stampa:

- a) i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal CONI;

- b) i giornalisti in possesso dell'accredito per l'esercizio rilasciato dalla società ospitante purché accompagnato dalla tessera di appartenenza all'Ordine Nazionale dei Giornalisti (eliminare: Professionisti e/o Pubblicisti) valida per l'anno in corso o dalla tessera dell'USSI valida per l'anno in corso;
- c) i fotografi in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi dei successivi articoli dedicati all'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva;
- e) gli operatori cinematografici che, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Lega di Serie C, abbiano ottenuto l'accredito per l'accesso dalla società ospitante.

La società deve negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Lega Professionisti Serie C o quest'ultima lo abbia sospeso o revocato, a norma dell'articolo precedente, o comunque nel caso in cui l'Emittente stessa risulti avere in precedenza diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti di cui all'art. 2.

La società potrà, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione.

Parimenti dovrà negare l'autorizzazione all'accesso ai giornalisti, ai fotografi, ai tecnici ed agli operatori radiotelevisivi che non risultino in possesso delle tessere e/o degli accrediti di cui sopra.

Le società potranno comunque consentire l'accesso allo stadio ad un massimo di due giornalisti e due tecnici per Emittente televisiva, e ad un massimo di un giornalista ed un tecnico per Emittente radiofonica.

Nel caso di gare in campo neutro l'accesso sarà regolato dalla società ospitante e consentito all'Emittente in possesso di regolare nulla-osta per il diritto di cronaca delle gare di entrambe le società che disputeranno la gara, nei limiti e con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 8 GIORNALISTI E PERSONALE TECNICO

I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale e di copia del nulla-osta rilasciato dalla Lega con l'indicazione delle generalità del o dei giornalisti professionisti o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere sempre accompagnato all'ingresso dal giornalista del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia e rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

Non è consentito l'accesso al recinto di gioco, eccezione fatta per i fotografi o altri operatori espressamente autorizzati con apposita delega.

In difetto di quanto sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

ART. 9 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste solo quindici minuti dopo il termine delle gare. Solo gli allenatori potranno essere intervistati subito dopo il termine della gara dal giornalista dell'Emittente:

- televisiva che ha acquisito i diritti di trasmissione in differita degli incontri della società per cui é tesserato l'allenatore stesso;

- radiofonica che ha acquisito i diritti di trasmissione in diretta degli incontri della società per cui è tesserato l'allenatore stesso;
- televisiva che ha acquisito i diritti di trasmissione del "Programma" (V. art. 11).

In ogni caso *le interviste ai calciatori ed agli allenatori potranno essere effettuate nei soli locali all'uopo predisposti; si precisa che non è consentito intervistare i tesserati all'interno del recinto di gioco.*

ART. 10 ATTIVITA' VIETATE

E' fatto divieto alle Emittenti radiofoniche e televisive ed al personale giornalistico e tecnico:

- di cedere ad altre Emittenti radiofoniche o televisive, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, ed a terzi il materiale filmato o registrato, ancorché nei limiti dei tre minuti, se non nei modi e nelle forme di cui all'art. 4;
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché di occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di utilizzare gli impianti di servizio dello stadio (energia elettrica, acqua etc.) se non dietro espressa autorizzazione degli organizzatori e previo pagamento dei servizi da utilizzare;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio;
- di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con le disposizioni emanate dalla Lega Professionisti Serie C e/o che violi i limiti del diritto di cronaca radiotelevisiva.

ART. 11 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA

In occasione delle gare oggetto del nulla-osta rilasciato dalla Lega Professionisti Serie C, é fatto tassativo divieto alle Emittenti:

- di estendere le trasmissioni fuori del proprio bacino di utenza;
- di effettuare durante lo svolgimento delle gare (inclusa la fase dell'intervallo tra i due tempi di gioco), per telefono o con qualsiasi altro mezzo, collegamenti in diretta con gli stadi per la trasmissione di cronache e commenti nei tempi intercorrenti tra le singole "rassegne informative" previste e disciplinate dal precedente art.2; in particolare,
- premesso che le Emittenti televisive in possesso del nulla osta non possono esercitare il diritto di cronaca concesso ex art. 2 alle sole emittenti radiofoniche, è tassativamente vietato, durante lo svolgimento delle partite, trasmettere programmi nel corso dei quali vengono commentate fasi di gioco o l'andamento degli incontri di calcio del Campionato di Serie C: la trasmissione in diretta televisiva di programmi sportivi nel corso dei quali è consentito il collegamento in diretta con lo stadio ove si disputa l'incontro potrà essere oggetto di cessione a titolo oneroso entro i limiti e con le modalità indicate dalla Lega;
- di effettuare, per telefono o con qualsiasi diverso mezzo, collegamenti con altre Emittenti radiofoniche o televisive (anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio) per la trasmissione in diretta o in differita di cronache, commenti e flashes di aggiornamento;
- di effettuare collegamenti con gli stadi per radio-trasmissione di intervista;
- di effettuare cronache o flashes di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;
- di utilizzare per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali il materiale audiovisivo realizzato negli stadi ancorché contenuto nei limiti dei tre minuti concessi per la cronaca radiotelevisiva ai sensi del precedente art. 2;
- di replicare per più di tre volte le riprese televisive di ogni singola gara;
- di utilizzare le riprese televisive dopo le 24 ore del quinto giorno successivo alla disputa di ogni singola partita;

- di utilizzare spezzoni delle riprese visive e sonore delle gare oggetto del nulla-osta e spezzoni delle interviste effettuate all'interno degli stadi per rubriche e programmi televisivi di varietà;
- di utilizzare le riprese visive e sonore delle gare oggetto del nulla-osta per la commercializzazione, in Italia e all'estero, nel settore dell'home video (video-cassette, video-dischi etc.).
- di trasmettere gli highlights (nei limiti dei tre minuti) delle partite disputate da società per le quali l'emittente non ha acquisito il nulla osta. La Lega si riserva la facoltà di cedere, con separate scritture private, gli highlights relativi agli incontri del Campionato di Serie C, della Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa; le emittenti televisive che, esclusivamente con riferimento al bacino di utenza di competenza, abbiano interesse a trasmettere i suddetti highlights dovranno, dopo il 20/07/05, prendere contatto con la Lega la quale comunicherà loro le modalità, le forme ed i corrispettivi richiesti per la cessione di siffatti diritti.

ART. 12 RESPONSABILITA'

Le Emittenti radiotelesive sono direttamente responsabili sia verso la Lega Professionisti Serie C e le società organizzatrici, sia verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti dei terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

ART. 13 TRASMISSIONE TRAMITE INTERNET

Le emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca e trasmettere sintesi delle partite di Serie C tramite Internet, hanno l'obbligo di richiedere il nulla osta alla Lega ai sensi del vigente Regolamento e, nell'esercizio del diritto di trasmissione, debbono attenersi ai limiti imposti dal vigente art. 2 per le emittenti televisive.

ART. 14 DOVERI DELLE SOCIETA'

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento da parte delle Emittenti autorizzate.

Qualora le società calcistiche interessate abbiano a constatare che le Emittenti in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega non si attengono alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, dovranno darne immediata comunicazione alla Lega stessa per i provvedimenti conseguenziali.

La Lega deferirà ai competenti Organi di Giustizia Sportiva le società calcistiche che non rispettino o non facciano rispettare, per quanto di dovere, le norme contenute nel presente Regolamento e nella Circolare di attuazione.

ART. 15 CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria e si obbligano a demandare la risoluzione della controversie relative all'osservanza del presente regolamento, ed in particolare quelle afferenti questioni interpretative o sanzionatorie, ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri: uno nominato dall'emittente richiedente, uno dalla L.P.S.C. ed uno dalla F.I.G.C.

Il giudizio del collegio è inappellabile. Le spese del giudizio arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo il caso della compensazione totale o parziale in dipendenza della reciproca soccombenza.

Il Legale Rappresentante dell'Emittente *

.....

Sottoscrivendo il presente Regolamento, l'Emittente ne approva ed accetta specificamente tutte le clausole e segnatamente quelle di cui agli artt. 2 (limite della cronaca radiotelevisiva), 6 (sanzioni), 7 (accesso agli stadi), 8 (giornalisti e personale tecnico), 10 (attività vietate), 11 (divieti di utilizzazione nell'ambito dell'esercizio della cronaca radiotelevisiva) e 15 (clausola arbitrale).

Il Legale Rappresentante dell'Emittente*

.....

(timbro).....

(nome).....

(firma).....

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 si certifica l'autenticità della suddetta sottoscrizione.

firma

.....

(luogo e data)

* allegare fotocopia del documento di identità

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il sottoscritto.....
legale rappresentante dell'Emittente.....

dichiara di aver preso atto

che i dati personali richiesti mediante la compilazione della domanda per l'ottenimento del nulla osta per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva, predisposta dalla Lega Professionisti Serie C, saranno inseriti nella banca dati (esistente nella memoria dell'elaboratore elettronico aziendale) e che saranno utilizzati per il rilascio del nulla osta;

che é riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati personali comunicati, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

che i diritti attribuiti dalla legge possono essere fatti valere presso il titolare o il responsabile del trattamento, come indicato dal citato art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

esprime

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei predetti dati personali nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa scritta ricevuta.

data.....

il legale rappresentante dell'Emittente

.....